

*Analisi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 152/2006 sul "confine rifiuti-scarichi"*

## **Il trattamento di rifiuti nei depuratori di acque reflue urbane**

**A cura di Mauro Kusturin**

In materia ambientale, un argomento spesso dibattuto riguarda il confine tra la disciplina dei rifiuti e quella degli scarichi.

Io stesso, in passato, mi sono espresso sull'argomento<sup>1</sup>: nel presente contributo, si focalizzerà l'attenzione su un aspetto significativo del *confine rifiuti-scarichi*, ovvero il trattamento dei rifiuti liquidi negli impianti di depurazione di acque reflue urbane.

Tale pratica è disciplinata, nel dettaglio, dall'art. 110 del D. Lgs. n. 152/2006.

Il citato articolo, al comma 1, dispone, come *REGOLA*, che "... è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti"; tuttavia, lo stesso comma ha inizio con l'inciso "*Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 ...*".

L'art.110, con il comma 2, autorizza, in deroga (cd *ESPRESSA*), lo smaltimento di rifiuti "*limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione*" e "*nei limiti della capacità residua di trattamento*"; inoltre, con il comma 3, in deroga (cd *AUTOMATICA*), si autorizza il trattamento per determinate tipologie di rifiuti in impianti aventi "*caratteristiche e capacità depurative adeguate*".

Il regime derogativo (eccezionale) previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 110 al divieto imposto dal comma 1, prevede una differenza definita tra le due deroghe.

Infatti, definiamo *espressa* la deroga del comma 2, in quanto dispone che "*l'autorità competente, d'intesa con l'ente di governo dell'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione*".

Affinché sia possibile utilizzare un depuratore di acque reflue urbane per trattare rifiuti, dunque, devono sussistere precise condizioni:

- intesa tra autorità competente ed ente di governo dell'ambito;
- particolari esigenze;
- capacità residua di trattamento del depuratore;
- tipologie di rifiuti compatibili con il processo di depurazione.

---

<sup>1</sup> "Il trattamento dei rifiuti liquidi negli impianti di depurazione" - #Natura - Rivista di Ambiente e Territorio dell'Arma dei Carabinieri - www.carabinieri.it - 10.9.2018

La manifestazione della deroga si esprime attraverso il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 208: con questo provvedimento si passa dalla Parte III alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.

Nel comma 3, è prevista, invece, una deroga che si definisce *automatica*, in quanto, *“Il gestore del servizio idrico integrato, previa **comunicazione** all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, ... rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati”*.

L'automatismo si palesa nella *“comunicazione”* all'autorità competente, prima dell'effettivo utilizzo dell'impianto depurativo per processare rifiuti.

Da segnalare come il legislatore abbia voluto differenziare le due *“autorità”* competenti: *“l'autorità competente”* ex art. 208 per la procedura di cui al comma 2 e l'autorità *“competente ai sensi dell'articolo 124”* in relazione a quanto previsto dal comma 3.

Anche nel caso della deroga automatica ex comma 3, per poter trattare rifiuti presso un depuratore urbano, devono ricorrere determinate condizioni:

- ✓ il depuratore deve avere caratteristiche e capacità depurative adeguate;
- ✓ i rifiuti devono rispettare i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2;
- ✓ i rifiuti devono provenire dal proprio ambito territoriale ottimale;
- ✓ i rifiuti possono provenire da altro ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati.

Il legislatore, inoltre, individua specifiche tipologie dei rifiuti che possono essere conferiti mediante la deroga ex comma 3:

- “a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;*
- b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;*
- c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente”*.

Al fine di evitare l'insorgere di dubbi inerenti le tipologie di rifiuti indicati nelle lettere a), b) e c), si fa riferimento all'Elenco Europeo dei Rifiuti per i corrispondenti (e più attinenti) codici EER (prima CER):

- ➔ per la let. a): codice 161002 Rifiuti liquidi acquosi, diversi di quelli di cui alla voce 161001 – (da codice 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO – e da successivo codice 1610 Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito);
- ➔ per la let. b): codice 200304 Fanghi delle fosse settiche – (da codice 20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ

DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – e da successivo codice 2003 altri rifiuti urbani);

→ per la let. c): in questo caso è più corretto suddividere in due sottocategorie:

- *“materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria ...”*: codice 200306 rifiuti della pulizia delle fognature;
- *“... nonché quelli [materiali] derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente”*: sotto questa voce possono rientrare, oltre al già citato 161002 Rifiuti liquidi acquosi, diversi di quelli di cui alla voce 16 1001, diversi EER 1908 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti – quali principalmente:
  - *190801 vaglio*;
  - *190802 rifiuti dell'eliminazione della sabbia*;
  - *190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane*;
  - *190809 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili*.

Su quanto disposto dal citato comma 3 let. c) sono doverose alcune riflessioni, anche alla luce di diverse interpretazioni che potrebbero darsi in merito al termine “materiali” e alle tipologie di “materiali” (rifiuti) che possono essere trattati.

Il termine “materiali” viene utilizzato (2 volte), dal legislatore, solo nel comma 3, mentre per il resto del corpo dell'art. 110 viene utilizzato sempre il termine “rifiuti”: ritengo che il legislatore abbia voluto estendere il ricorso, quale deroga eccezionale, alle procedure ex art. 110, a tutti quei materiali (e rifiuti) che possono derivare “dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria” (come reflui stagnanti, fanghiglia, stracci, materiale filtrante vario, pietrame, ramaglie, sabbie, ecc.) o “derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente” (come liquami non/parzialmente depurati, fanghi “attivi” in eccesso, fanghi da sedimentare, residui delle fasi di grigliatura, dissabbiatura, disoleatura, ecc.).

Ritengo, altresì, che l'uso del termine “materiali” sia in linea con l'utilizzo dello stesso nella Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e nelle diverse voci dell'Elenco Europeo dei Rifiuti.

Il comma 5 dell'art. 110 dispone che:

- I. nella “comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare”;
- II. “L'autorità competente [indicata dall'art. 124] può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti”
- III. la stessa autorità competente “provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione ...”.

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ciò implica, da parte della pubblica amministrazione interessata, una vera e propria istruttoria e non una semplice (e passiva) acquisizione della comunicazione ex comma 3: difatti, l'autorità competente, ricevuta la citata comunicazione, deve, anche avvalendosi dell'organo tecnico (tecnici della stessa p.a., ARPA, ecc.), valutare quanto riportato circa *“la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare”* ed, eventualmente, *“indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti”*.

Inoltre, l'autorità competente deve provvedere *altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3*: si ritiene che, per la fattispecie, possa essere attivata una procedura analoga a quanto disposto dall'art. 216, comma 3 del *testo unico*, in materia di *“Operazioni di recupero”* dei rifiuti, opportunamente regolamentata e con l'emanazione di atti propri (provvedimenti) della pubblica amministrazione, anche alla luce della natura derogatoria ed eccezionale delle procedure previste dal citato art. 110.

Lo stesso articolo, con i commi 4, 6 e 7 fissa ulteriori disposizioni:

- con il comma 4, prescrive che: *“L'attività [di trattamento rifiuti] di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi”*;
- con il comma 6, stabilisce che: *“Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l'apposita tariffa determinata dall'ente di governo dell'ambito”*;
- con il comma 7, si rimanda alla normativa dei rifiuti disciplinando che *“Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti”*.

In conclusione, ritengo che il ricorso al regime derogatorio previsto dai commi 2 e 3 debba essere concesso in forma eccezionale e che, quando sia permesso, vi sia un progetto chiaro, che rispetti le condizioni straordinarie previste dai citati commi e che esprima con certezza sia lo scopo finale, sia il tracciamento del rifiuto/materiale dalla produzione allo smaltimento.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 27 gennaio 2022